



Sentenza n. 195 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 10 ottobre 2023, deposito del 27 ottobre 2023
comunicato stampa del 27 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ord. n. 128 del 2022; ord. n. 73 del 2023

parole chiave:

TRATTAMENTO SANZIONATORIO – LESIONI PERSONALI STRADALI –
PROPORZIONALITÀ

disposizione impugnata:

- art. 590-ter del codice penale

disposizione parametro:

- artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

Con due diverse ordinanze il Tribunale ordinario di Milano e il Tribunale ordinario di Monza hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale nella parte in cui, dopo aver stabilito che «se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi», prevede anche, per le lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, primo comma, c.p., che la pena «comunque non può essere inferiore a tre anni».

Nelle due ordinanze i rimettenti rilevano, quindi, che, per le lesioni gravi, il giudice non potrebbe che infliggere **una pena fissa di tre anni di reclusione**, quale unico sbocco sanzionatorio della disposizione oggetto di censura. Per i giudici *a quibus*, dunque, la previsione di una pena fissa e la conseguente impossibilità di parametrare la sanzione tra un minimo e un massimo, adeguandola alla concreta gravità del fatto, violerebbero gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., contrastando con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, anche in relazione alla sua finalità rieducativa.

Secondo quanto dedotto, inoltre, dal Tribunale di Monza, in riferimento alla violazione del principio di eguaglianza, l'art. 590-ter c.p. punirebbe in modo identico fatti di disvalore diverso, dal momento che la pena coinciderebbe nella misura minima di tre anni per le lesioni personali stradali aggravate dalla fuga, siano esse gravi o gravissime, e precluderebbe al giudice di differenziare la sanzione per fatti diversi nelle fattispecie di minore disvalore

delle lesioni personali stradali gravi, mentre ciò sarebbe ammesso nel caso delle lesioni gravissime.

La Corte costituzionale, prima di affrontare il merito della questione, opera una sintetica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la disposizione censurata. A venire in rilievo è, in particolare, la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti due nuovi reati speciali: l'omicidio stradale di cui all'art. 589-*bis* c.p. e le lesioni personali stradali gravi e gravissime, di cui all'art. 590-*bis* c.p. Con la legge 26 settembre 2023, n. 138, sono stati inoltre introdotti il reato di omicidio nautico ed il reato di lesioni personali nautiche. Sebbene tale legge abbia modificato anche l'art. 590-*bis* c.p., le modifiche non incidono sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

L'art. 590-*bis* del codice penale stabilisce che «[c]hiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale [...] è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime». Tra le varie circostanze aggravanti che la legge n. 41 del 2016 ha introdotto vi è quella relativa alla fuga del conducente. Parallelamente a quanto previsto per il reato di omicidio stradale, l'art. 590-*ter* stabilisce, infatti, che, «se il conducente si dà alla fuga», la pena per il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime «è aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non può essere inferiore a tre anni». Secondo quanto riportato nelle ordinanze di rimessione, l'art. 590-*ter* c.p., esigendo che la pena «comunque non può essere inferiore a tre anni», condurrebbe il giudice, in riferimento alla condotta del primo comma dell'art. 590-*bis* c.p., a irrogare una pena invariabilmente fissa. L'aumento proporzionale «da un terzo a due terzi», applicato alle pene per le lesioni gravi di cui al primo comma dell'art. 590-*bis*, che sono punite con la reclusione da tre mesi a un anno, «dovrebbe condurre, infatti, in caso di fuga del conducente a una forbice edittale variabile da quattro mesi a un anno e otto mesi. Questa però risulta, in realtà, sempre inoperante, perché al di sotto della pena di tre anni che lo stesso art. 590-*ter* vuole sia comunque applicata». In definitiva, **per l'ipotesi delle lesioni gravi di cui al primo comma, il pur previsto incremento proporzionale si rivelerebbe *tamquam non esset*, risultando sempre sterilizzato dalla previsione del minimo di tre anni.**

La Corte costituzionale, tuttavia, **dichiara le questioni non fondate.**

Nella motivazione, i giudici costituzionali ribadiscono, innanzitutto, la propria giurisprudenza in base alla quale **previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando «“indiziate” di illegittimità costituzionale».**

Quanto alla disposizione impugnata, la Corte rileva che essa prende in considerazione una condotta – la fuga del conducente – che «sanziona come di per sé connotata da un disvalore intrinseco grave, tale da meritare in ogni caso una pena minima [...]». In tal modo, infatti, «il legislatore ha configurato una nuova fattispecie astratta che descrive due condotte strettamente connesse, le lesioni gravi e la fuga, la seconda delle quali, essendo dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento, è idonea a imprimere, in realtà, uno speciale disvalore all'intera vicenda». Nel valutare la proporzionalità dell'aggravante in esame, la Corte chiarisce che la misura dell'aumento, data la soglia minima di tre anni, è pari a dodici volte il minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 590-*bis* c.p. per l'ipotesi base delle lesioni personali stradali (tre mesi di reclusione). **Tale aumento è, però, motivato dal fatto che «nella fattispecie di fuga si realizza, dal punto di vista soggettivo, un salto di qualità rispetto a quella delle lesioni».** In altre parole, **quello di lesioni personali gravi è un reato colposo, mentre**

la condotta di fuga è dolosa, sicché il pur elevato iato non può ritenersi sconfinare nell'ambito della manifesta irragionevolezza. Il Giudice delle leggi prosegue affermando che «[l]a condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l'incidente, esprime [...] la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti».

Nel violare l'obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto, espressamente previsto dal codice della strada, il conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente. L'allontanarsi volontariamente dal luogo del sinistro – precisa la Corte – sta insomma a significare la prevalenza del calcolo egoistico finalizzato a evitare ogni coinvolgimento personale nell'evento accaduto.

La Corte costituzionale sottolinea, inoltre, che, anche nelle situazioni in cui l'art. 590-ter c.p. richiede di irrogare una pena sostanzialmente “fissa” nella misura di tre anni di reclusione, non è comunque preclusa al giudice la possibilità di applicare l'apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale.

Di conseguenza, la censurata “fissità” della pena si rivela, nella sostanza, non assoluta. In definitiva – conclude la Corte – la pena di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede rigidamente di applicare non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata, anche perché non suscettibile di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso. Del resto, «la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente trova una giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41 del 2016, volto [...] a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l'incolumità personale e la vita». Nel contesto normativo in questione, tra l'altro, in mancanza della soglia minima dei tre anni, il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga, sia nella fattispecie base delle lesioni personali stradali gravi (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell'incidente), sia, a maggior ragione, nell'ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.

In virtù di tali considerazioni, la Corte costituzionale dichiara che, **«se è sicuramente preferibile consentire al giudice di calibrare il trattamento punitivo al caso concreto, nella specie l'indizio di illegittimità costituzionale che grava sulla norma censurata non vale a far concludere nel senso della fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.».** Vengono, infine, dichiarate non fondate anche le due censure formulate dal solo Tribunale di Monza con specifico riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Camilla Storace